

RIVISTA LITURGICA

TRIMESTRALE PER LA FORMAZIONE LITURGICA
fondata nel 1914 dall'abbazia benedettina di Finalpia

αϠω

Quinta serie
anno CVI
fascicolo 2
aprile-giugno 2019

La traduzione dei libri liturgici per lo sviluppo della riforma

Monastero
S. Giustina



Comunità
di Camaldoli



RIVISTA LITURGICA

anno CVI ♦ quinta serie ♦ n.2 ♦ aprile-giugno 2019

ISSN 0035-6956

Abbazia S. Giustina
35123 Padova

Edizioni Camaldoli
Loc. Camaldoli, 14
52014 Camaldoli (AR)

Abbazia S. Maria
17024 Finalpia (SV)

DIRETTORE: Gianni Cavagnoli

Via Fatebenefratelli 2/A – 26100 Cremona (CR) – direttore@rivistaliturgica.it

REDATTORE: Matteo Ferrari OSB Cam (Rappresentante delle Edizioni Camaldoli)

redattore@rivistaliturgica.it

VICEREDATTORE: Elena Massimi

elena.massimi.75@gmail.com

CONSIGLIO DI DIREZIONE:

Giorgio Bonaccorso (Rappresentante del Monastero di S. Giustina); Luigi Girardi;
Elena Massimi

CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Morena Baldacci; Goffredo Boselli; Christian Gabrieli; Andrea Grillo; Francesco Pieri;
Roberto Tagliaferri; Paolo Tomatis; Valeria Trapani; Norberto Valli

UFFICIO ABBONAMENTI:

«Edizioni Camaldoli» ♦ Loc. Camaldoli, 14 ♦ 52014 Camaldoli (AR) ♦
tel. +39 0575 556013 (dal lunedì al venerdì: 8, 30 – 12, 30 e 14, 30 – 18, 30) ♦
fax +39 0575 556001 ♦ e-mail: rivistaliturgica@camaldoli.it – edizioni@camaldoli.it

ABBONAMENTO A «RIVISTA LITURGICA» ANNO 2019

Italia (4 volumi) € 60,00 ♦ Un volume (anche arretrato) € 20,00

Esteri (4 volumi) € 80,00 ♦ Un volume (anche arretrato) € 20,00

Per richiedere i singoli fascicoli contattare l'ufficio abbonamenti

– CCP n°1029162243

Intestazione: Casa Gen. Congr. Eremiti Camaldolesi – Rivista Liturgica

– Bonifico bancario: IT 63 X 07601 14100 001029162243 (Banco Posta)
codice BIC SWIFT: BPPIITRRXXX

– è possibile effettuare pagamento con CARTA DI CREDITO dal sito www.rivistaliturgica.it

Direttore responsabile: Osvaldo Forlani OSB Cam

Autorizzazione del Tribunale di Savona n. 125 del 6/7/1956

Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 – CN/RN

Stampa Pazzini Stampatore Editore

via Statale Marecchia, 67 – 47827 Villa Verucchio – Rimini

Tel. +39 0541 670 132 – Fax +39 0541 670 174 – pazzini@pazzinieditore.it

www.rivistaliturgica.it

Editoriale pp. 5-12

STUDI

SILVIA TARANTELLI pp. 13-35
La vicenda della traduzione. Da *Liturgiam authenticam* a *Magnum principium*

PIERLUIGI CONSORTI pp. 37-65
Liturgia e diritto. Conseguenze giuridiche della riaffermazione del *Magnum principium* per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo

RENATO DE ZAN pp. 67-79
Dal *Magnum principium* alla necessità di una VI Istruzione?

ANDREA GRILLO pp. 81-96
Chiesa locale e liturgia locale? Il «tradurre», la *traditio* e la *ecclesia*

NOTE

ANGELO LAMERI pp. 97-107
Tra *recognitio* e *confirmatio*. Problemi procedurali

GIORGIO BONACCORSO pp. 109-123
La «traduzione» del non verbale

LUIGI GIRARDI pp. 125-137
Tradurre un canto liturgico? La traduzione e il problema del linguaggio musicale

† CIPRIANO VAGAGGINI pp. 139-149
La questione della lingua al concilio. Due inediti di Dom Cipriano Vagaggini

Durante l'assemblea dei vescovi italiani dello scorso maggio è stato finalmente annunciato che la terza edizione del Messale Romano in lingua italiana ha ottenuto la definitiva approvazione da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. Molta pubblicistica è già all'opera per ricercare le novità di questa edizione. RL non intende buttarsi a capofitto su queste "novità", ma dedicarsi piuttosto a una riflessione approfondita sulla "traduzione" in se stessa.

Nel suo lucido contributo (*Chiesa locale e liturgia locale? Il "tradurre", la traditio e la ecclesia*), A. Grillo afferma testualmente:

«Bisogna dunque riconoscere che la *questione della traduzione* risulta interna alla "questione liturgica", ma entrambe stanno all'interno della più ampia *questione della tradizione* e insieme della *questione ecclesiale*. Che cosa sia il "tramandare" possiamo averlo chiaro – non soltanto, ma sempre anche, e in modo particolarmente intenso – nell'atto del "tradurre". Tradurre è fare esperienza della tradizione, che proprio nell'atto della traduzione si mette alla prova e insieme si rinnova. Tradurre è "luogo di comunicazione", messa in comune, esperienza di identità e di differenza. La comunione è quindi questione di tradizione/traduzione nel momento in cui, elaborando una identità ecclesiale, la *mantiene aperta ad un compimento* che la supera e la rende dinamica».

Alla luce di questa consolidata affermazione, si comprende come la *modalità* che ispira la traduzione stessa risulta essenziale al fine di elaborare l'identità ecclesiale in chiave dinamica. L'affermazione ha trovato conferma a livello magisteriale in questi ultimi anni, quando ai criteri di traduzione imposti dalla quinta Istruzione della Congregazione *Liturgiam authenticam* (28.3.2001) sono subentrati quelli ispirati al Motu proprio di papa Francesco *Magnum principium* (3.9.2017).

1.

Tre studi sono dedicati a questo passaggio cruciale, che ispira poi le riflessioni ecclesologiche di A. Grillo, di notevole rilevanza

sul piano concreto, partendo dal presupposto che la questione della lingua manifesta, e insieme nasconde, la questione della Chiesa. Pertanto,

«La Riforma liturgica, nella misura in cui introduce una pluralità di lingue nell'azione del culto cristiano, non si limita a consentire una traduzione dal latino, né ad autorizzare una espressione in lingua nazionale, ma rivela la (nuova) coscienza per cui il mistero pasquale può essere sperimentato direttamente in tali lingue, senza passare necessariamente attraverso il latino».

Il contributo di S. Tarantelli (*La vicenda della traduzione, da Liturgiam authenticam a Magnum principium*) scava nella direzione di questo passaggio, attraverso l'analisi, condotta con molta acribia, dei due documenti, convalidandola con la disamina di traduzioni attuate in questi anni da alcuni episcopati. La conclusione a cui la profonda ricercatrice approda è quanto mai arguta e si apre con speranza al futuro, più che rinchiudersi in sterili polemiche. Evidenza, infatti,

«il carattere ancora aperto del “cantiere” Riforma liturgica. *Magnum principium* ha consentito la possibilità di varcarne ancora la soglia, ma il progetto non è ancora giunto al termine della sua fase realizzativa. La fondamentalità dell'orizzonte conciliare sulla carta ha ora nuovamente rilevanza, ma che cosa questo voglia dire nel processo formativo che conduce le nostre assemblee a recuperare la capacità simbolica di compiere l'atto liturgico, e di muoversi con una certa agevolezza in una vera e propria *ars celebrandi*, dentro le proprie culture, è difficile da dire».

Dal versante più strettamente di analisi testuale si pone il contributo di R. De Zan (*Dal Magnum principium alla necessità di una VI Istruzione?*), che perviene addirittura a prospettare come esigenza una sesta Istruzione, la quale abbia come criterio ispiratore la “comprensibilità culturale”. Con dovizia di citazioni e confronti tra varie modalità di traduzione, l'autore arriva ad asserire questo principio, alquanto innovativo al riguardo:

«Solo dopo l'ermeneutica di un testo può nascere la traduzione che, dunque, non è solo figlia della filologia: ogni traduzione è sempre *figlia di una interpretazione*. Accanto a tutto questo va ricordato il fatto che il testo di partenza produceva nel destinatario originale degli effetti che, in qualche modo, dovrebbero essere riprodotti negli effetti che la traduzione nella lingua di arrivo può provocare nel destinatario moderno».

Inoltre la sua prospettiva si allarga ad abbracciare il rapporto tra Conferenze episcopali e Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, così da porre alcuni interrogativi ritenuti ineludibili a questo riguardo:

«È possibile – facciamo solo l'ipotesi – che la Congregazione si avvalga del consulto di uno solo biblista, magari solo licenziato, per rivedere il lavoro di una nutrita equipe, senza chiedere le motivazioni che avevano suggerito certe traduzioni non facili? E se non si avvalesse – facciamo solo l'ipotesi – di un biblista italiano, ma di un consultore che appartiene magari a una lingua madre diversa dall'italiano e conoscesse solo il latino?».

Sono interrogativi che servono solo a mettere in evidenza un problema che potrebbe essere chiarito, almeno nelle sue linee portanti, da un documento che rassereni e delinei la “costante collaborazione piena di fiducia reciproca, vigile e creativa” tra Conferenza episcopale e Congregazione.

Dal versante più strettamente giuridico si colloca, invece, il contributo di P. Consorti (*Liturgia e diritto. Conseguenze giuridiche della riaffermazione del Magnum principium per cui la preghiera liturgica deve essere capita dal popolo*), che non si distacca dalla prospettiva di fondo della traduzione della liturgia, per cui non va riduttivamente intesa in senso meramente linguistico: i vescovi dovevano anche impegnarsi ad adattare i testi – e i gesti connessi – perché fossero capiti e vissuti da tutto il popolo. Infatti, se il popolo cristiano riuscisse a comunicare a tutti, e non solo agli “addetti ai lavori”, la sostanza delle parole e dei gesti che compie quando prega, riuscirebbe forse ad annunciare il Vangelo anche senza necessità di usare troppe parole.

Da un'attenta disamina del diritto liturgico nei Codici del 1917 e del 1983 l'autore arriva ad asserire che

«i libri liturgici sottostanno al codice (in quanto applicativo del concilio), com'è dimostrato dal fatto che in forza della sua promulgazione sono state modificate settantasei disposizioni dei *Praenotanda* considerate non conformi ai nuovi canoni. Non si deve tuttavia cadere nell'errore di credere che la forza normativa del codice rispetto ai libri liturgici si limiti a disporre una semplice ed eventuale loro revisione redazionale».

Pertanto, da un accurato esame del can. 838, sia prima che dopo la riforma, relativamente alla distinzione tra *recognitio* e *confirmatio*

delle traduzioni dei libri liturgici da parte della Sede apostolica e delle Conferenze episcopali, si determina chiaramente che

«la sostituzione di *confirmatio* in luogo di *recognitio* è stata voluta proprio per rendere evidente la natura meramente confermativa dell'autorità di governo rispetto alla volontà legittimamente espressa dalle Conferenze episcopali, che sono gli unici soggetti competenti in materia di traduzione e accomodamento dei testi liturgici. Perciò i libri liturgici preparati e approvati dalle Conferenze episcopali sono immediatamente dotati di una forza normativa che attende la *confirmatio* della Sede apostolica ai soli fini della loro pubblicazione».

Le Conferenze episcopali – si evince al termine del lungo e analitico studio – sono quindi considerate in modo pieno soggetti in grado di provvedere al loro compito e la *confirmatio* non suppone un esame dettagliato parola per parola, eccetto nei casi evidenti che possono essere fatti presenti ai vescovi per una loro ulteriore riflessione. A sua volta la *recognitio* indica soltanto la verifica e la salvaguardia della conformità al diritto e alla comunione della Chiesa.

Il ben articolato studio si conclude con una prospettiva liturgico-pastorale, quanto mai attuale, nella dinamica tra lettera e Spirito, già fatta propria da Paolo («La lettera uccide, lo Spirito invece dà vita»: 2Cor 3,6):

«Il diritto canonico può diventare uno strumento di promozione dei diritti e dei doveri dei fedeli *se resta ancorato alla teologia conciliare*. Le battaglie conservative e di retroguardia consegnano un'immagine distorta della Chiesa, che non ha bisogno di cardinali resistenti, ma di un *diritto canonico periferico e missionario*. Un diritto e una liturgia che parlino le lingue degli uomini e delle donne per aiutare a vivere il Vangelo».

2.

Alcune note, di altrettanto interesse, completano egregiamente la focalizzazione della problematica, assai viva e importante.

Anzitutto la ricerca di A. Lameri (*Tra recognitio e confirmatio. Problemi procedurali*), che esamina il problema delle procedure da mettere in atto, sia a livello di Conferenze episcopali che di Santa Sede, perché le indicazioni del Motu proprio possano essere applicate nel modo migliore possibile. In assenza di indicazioni ufficiali, le considerazioni che adduce sono una pura ipotesi di come si potrebbe procedere in merito. Enuclate le varie tappe, analiticamente

setacciate, l'autore passa in rassegna alcune ricadute sui *criteri di traduzione*. Se segnalano, in particolare:

- lo scopo ultimo della traduzione è il bene dei fedeli di ogni età e condizione;

- si afferma inoltre che il testo liturgico è un “segno rituale”, mezzo di comunicazione orale;

- per questo, coerentemente viene ricordato che la fedeltà non coincide con la corrispondenza delle singole parole;

- il Motu proprio lascia comprendere che la fedeltà di una traduzione è valutata in base al “senso” del testo originale, non alla sua “lettera”.

Dopo aver tratto ulteriori conseguenze per la procedura, la prospettiva sintetica della nota ricalca l'espressione di R. Guardini, secondo la quale il testo tradotto non può essere un «latino travestito», in quanto

«il necessario rispetto di alcuni termini peculiari, da comprendersi nell'integra fede cattolica, deve essere però accompagnato da un'attenzione al contesto “di tutto l'atto di comunicazione”, all'indole propria di ciascuna lingua, che deve essere salvaguardata, all'utilità e al bene dei fedeli».

Degna di segnalazione è pure la nota di G. Bonaccorso sulla “traduzione” del non verbale. L'autore sottolinea come gesto, spazio, musica sono così intrecciati da esigere una certa traducibilità reciproca. Allo stesso tempo questa traduzione non deve diventare un processo di riduzione in cui qualche aspetto (il gesto, lo spazio o la musica) perda quella specificità che rende anche non del tutto traducibile. La traduzione come intreccio e non come riduzione costituisce un aspetto centrale della celebrazione liturgica come di ogni rito. Qualcosa di simile, anche se in prospettiva diversa, riguarda la traduzione dell'espressione non verbale di una determinata cultura e in un'altra cultura, o in un'altra epoca culturale. La conclusione dell'autore focalizza ulteriormente il rapporto tra traduzione e tradizione. Pertanto,

«la traduzione ha sempre una notevole rilevanza cinetica, pragmatica e sociale, ma nel caso del non verbale e soprattutto del non verbale in ambito rituale, l'aspetto cinetico-pragmatico-sociale è *assolutamente in primo piano*. E lo è proprio in riferimento alla tradizione. La dimensione pragmatico-emotiva della traduzione rivela la natura pragmatico-emotiva della tradizione. Non si consegna agli altri solo un

pacchetto di dottrine ma anzitutto e soprattutto una complessa rete di espressioni non verbali calibrate emotivamente».

Un'ulteriore comprova di simile asserto viene fornita dalla nota di L. Girardi (*Tradurre un canto liturgico? La traduzione e il problema del linguaggio musicale*). Partendo dal dibattito conciliare, setacciato con dovizia, l'autore si interroga sulla questione centrale, riassumendola in questi termini:

«La traduzione di un canto liturgico ha a che fare solo con il testo del canto oppure richiede che si prenda in considerazione anche la sua parte musicale? In quali termini si può parlare, per quest'ultima, di "traduzione"? Inoltre, al di là della terminologia da impiegare, come può essere pensato e quali problemi pone il passaggio da un tipo di musica ad un altro, in un percorso di inculturazione? Quali compiti ne derivano per un compositore di musica liturgica?».

Da una puntuale analisi dei vari aspetti implicati, si afferma come è sempre possibile che un compositore tragga ispirazione da una tradizione musicale diversa e intenda ricreare in un altro stile o genere di musica quell'effetto che la composizione originaria sembra voler provocare. Ovviamente questo percorso è tanto più facile quanto più c'è vicinanza tra il mondo musicale di partenza e quello di arrivo. Molto più complesso è il caso in cui la distanza è molto grande. In entrambi i casi, è sempre possibile mantenere in uso l'opera originaria, ma occorre rinunciare alla pretesa che essa venga "sentita" secondo le caratteristiche originarie che normalmente vi si riconoscono.

La prospettiva sul tema si fa dunque più aperta e feconda se l'obiettivo si pone non sulla traduzione da una musica ad un'altra, ma su come la musica possa "tradurre" il testo verbale. In altre parole, si dovrebbe parlare non di tradurre "la" musica, ma di tradurre "con" la musica. Evidentemente le nuove traduzioni del testo e dell'azione rituale "con" queste musiche comportano inevitabilmente anche un cambiamento nello stile celebrativo, indirizzano verso un diverso modo di attuare la solennità celebrativa, fanno emergere una spiritualità che presenta accenti differenti, inculturati. Inoltre l'interscambio vitale tra le Chiese, che nel mondo attuale è reso sempre più frequente e facile, consente di incontrare e ospitare frammenti di tradizioni liturgico-musicali diverse, ossia musiche culturalmente sintonizzate. Pertanto, in sintesi, perviene ad affermare che

«forse occorrerebbe ripensare, a questo punto, l'espressione del concilio secondo cui la Chiesa "riconosce il canto gregoriano come canto proprio della liturgia romana". Ci si potrebbe chiedere: il peso dell'affermazione ricade sul valore musicale in sé di questo repertorio "chiuso" o piuttosto sui valori celebrativi che esso "a suo modo" ha inteso realizzare e che altre musiche, in altri tempi, possono "a loro modo" realizzare? Inoltre questa affermazione concerne anche lo stile liturgico per il quale e con il quale il gregoriano è sorto, ma che in buona misura risulta legato a precisi limiti storico-geografici? È fuori discussione l'importanza di mantenere vivo il repertorio gregoriano. Tuttavia, nel momento stesso in cui si è imboccata la strada dell'inculturazione, sembra inevitabile che, proprio ispirandosi all'operazione compiuta con il canto gregoriano, si formino altre "tradizioni musicali" dell'unico rito romano e si accompagnino a nuovi stili celebrativi».

Chiudono il fascicolo due inediti di C. Vagaggini, debitamente e accuratamente presentati da E. Massimi, sulla questione della lingua al concilio, riassumibile nell'asserto (tradotto dal latino) che

«nella Liturgia bisogna conservare qualcosa della lingua latina a causa della connessione, presso i chierici, tra la conoscenza di questa lingua e la psicologia dell'unità della Chiesa. Di per sé la lingua volgare è esigita dalla Liturgia a motivo della natura della stessa Liturgia, che è anche didattica e pastorale per il popolo. Pertanto, se si deve concedere qualche spazio alla lingua latina, per la ragione enunciata prima, questo non può essere se non per quelle parti che di natura loro sono meno direttamente e immediatamente indirizzate all'istruzione del popolo».

Inoltre si trova pubblicato un intervento di L. Sandonà (*Paradossale co-esistenza. Etica e sacro in dialogo a partire da Rudolf Otto*), che permette di valorizzare la comprensione profonda della presenza dell'etico in rapporto al sacro nelle opere di Otto, per cogliere i caratteri di paradossalità ed insieme di compresenza generativa di questi due elementi. Pertanto,

«l'età secolare, paradossalmente, cadute le maschere idolatriche di un certo sacro, si offre come scenario per una riscoperta del sacro autentico, "in spirito e verità" (Gv 4,23), non trascendente indeterminato, ma spazio aperto nella differenza che si oggettiva categorialmente in e attraverso gli altri, per dimorare nelle relazioni etiche che si fanno volti e parole autenticamente umani».

Tornando alla tematica di fondo del fascicolo, relativa alla traduzione posta in rapporto con la tradizione, si può egregiamente concludere che, considerando la peculiare struttura di “piramide rovesciata” della Chiesa, senza negare affatto le prerogative “romane” e “latine”, esse non vanno confuse con una “lingua” e una “cultura” universale. Si dirà piuttosto che le “comunità locali”, di cui è costituita la tradizione cattolica, riconoscono a Roma e alla lingua latina una ruolo di “salvaguarda” dell’unità, che non può mai essere intesa come “deduzione da una lingua”, ma solo come “mediazione in una lingua”. Sicché, afferma chiaramente A. Grillo nel suo contributo/chiave,

«la Chiesa è “madre” se parla una lingua materna. Il suo essere madre è mediato, in modo inaggirabile, dalla lingua materna dei soggetti ivi implicati. Che imparano a pregare nella loro lingua: per questo il progetto conciliare è “scuola di preghiera” e di spiritualità. Ogni sostituzione della lingua materna con una lingua astratta introduce un elemento di astrazione nella maternità ecclesiale, che lede profondamente la fisionomia teologica ed ecclesiologica della esperienza credente. Se la Chiesa vuole restare madre, deve poter fare esperienza di sé e deve potersi esprimere nelle molte lingue “materne” dei suoi figli».

Gianni Cavagnoli
g.cavagnoli@tiscali.it

*Finito di stampare
nel mese di Giugno 2019
a Verucchio (fraz. Villa Verucchio)
presso Pazzini Stampatore Editore*